



COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – seduta pubblica in prima convocazione del giorno
31/07/2014

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Sezione tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Sezione imposta municipale propria (IMU).

L'anno duemilaquattordici addi trentuno del mese di luglio alle ore 20.30 nell'Ufficio Municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno in data 25.07.2014 inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Signor Prefetto con nota 25.07.2014 n. 12873 si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Migliorini Mauro	X	
2	Dalla Rosa Franco		X
3	Pessetto Gerardo	X	
4	Miotto Giovanna	X	
5	Silvestrini Rosy	X	
6	Dal Bello Davide	X	
7	Pastro Silvia	X	
8	Buonanno Milly	X	
9	Mantesso Marco	X	
10	Regosa Andrea	X	
11	Gregoris Gino	X	
12	Bin Claudio	X	
13	Cunial Nico	X	

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale, dott.ssa Chiara Carinato.

Il signor Mauro Migliorini, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Miotto Giovanna, Bin Claudio e Cunial Nico, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
dal 14/08/2014 al 28/08/2014

(Interventi omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha introdotto modifiche alla suddetta disciplina;

Atteso che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682);

Considerato altresì che, in ordine all'IMU, l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone:

«Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D .Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera:

– modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

– modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

– modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

– modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;

– sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Visto l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede, in ordine all'IMU, uno spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che:

«I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, in attesa di conversione;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 17/03/2009, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2009;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti in data 17/07/2014;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, n. 3 voti contrari (Consiglieri Regosa Andrea, Gregoris Gino e Cunial Nico), n. 1 astenuto (Consigliere Bin Claudio), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri (compreso il Sindaco) presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il **«Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) – Sezione tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Sezione imposta municipale propria (IMU)»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti, n. 3 voti contrari (Consiglieri Regosa Andrea, Gregoris Gino e Cunial Nico), n. 1 astenuto (Consigliere Bin Claudio) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
SEZIONE "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"
SEZIONE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"**

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 28. del 31/07/2014)

PREMESSA

- Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- La IUC si compone :

1. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
Il presente regolamento sostituisce il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n 35 del 24 luglio 2012.
2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili.
3. della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è istituita una tariffa avente natura corrispettiva. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3.

SEZIONE "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 2 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante, sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 4. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. E' soggetto passivo relativamente all'intero immobile, indipendentemente dalla relativa quota di possesso, l'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, in quanto titolare di un diritto di abitazione sulla medesima.

ART. 3 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs 22/01/2004, n. 42;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e di fatto non utilizzati, secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente regolamento - Sezione "Imposta Municipale Propria (IMU)";

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite previsto dal comma 1.

3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 si richiamano le disposizioni previste all'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. del 6 marzo 2014, n. 16 e le disposizioni dell'art. 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili, posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti le baite e le sedi gestite dai gruppi alpini comunali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 91-bis del D.L. 20 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni.

ART. 6 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. La TASI è diretta a coprire i seguenti servizi indivisibili:

SERVIZIO	COSTI
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 98.500,00
Funzioni di ordine pubblico	€ 293.054,00
Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	€ 329.290,00
Viabilità, Circolazione stradale e servizi connessi	€ 198.079,17
Illuminazione pubblica	€ 150.026,00
Protezione civile	€ 8.435,00
Servizio idrico integrato	€ 50.360,95
Servizi per la tutela ambientale del verde altri servizi relativi al territorio e al verde	€ 278.695,95
Servizi cimiteriali	€ 14.500,00
Totale	€ 1.420.941,07

ART. 7 DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

ART. 8

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 9

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato in base alla normativa vigente.

Art. 10

SOMME DI MODESTI AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

ART. 11

RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune.

ART. 12

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 13

ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni previste ai commi 3, 4, 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 14
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal presente regolamento.

ART. 15
NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

SEZIONE "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

ART. 1	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	pg. 3
ART. 2	SOGGETTI PASSIVI	pg. 3
ART. 3	BASE IMPONIBILE	pg. 3
ART. 4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	pg. 3
ART. 5	ESENZIONI	pg. 4
ART. 6	INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI	pg. 4
ART. 7	DICHIARAZIONI	pg. 4
ART. 8	MODALITA' DI VERSAMENTO	pg. 5
ART. 9	SCADENZE DI VERSAMENTO	pg. 5
ART. 10	SOMME DI MODESTI AMMONTARE	pg. 5
ART. 11	RISCOSSIONE	pg. 5
ART. 12	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	pg. 5
ART. 13	ACCERTAMENTO E SANZIONI	pg. 5
ART. 14	RIMBORSI	pg. 6
ART. 15	NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	pg. 6

SEZIONE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, per la parte di competenza del comune, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

ARTICOLO 2. AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di area fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

ARTICOLO 3. AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, così come definiti all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6.12.2011. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone, alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i componenti.

ARTICOLO 4. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. La determinazione dei valori è da ritenersi supporto meramente tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale sulla base del valore di stima attribuito dal responsabile dell'ufficio edilizia privata e in mancanza di tale atto si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

ARTICOLO 5. ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare e relative pertinenze, nella quale il soggetto passivo d'imposta abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente.

2. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

ARTICOLO 6. ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI

1. Il Comune con deliberazione di determinazione delle aliquote, può stabilire un'aliquota agevolata per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori, figli), il cui nucleo familiare sia ivi residente anagraficamente e dimorante abitualmente.
2. Condizione essenziale per usufruire dell'aliquota agevolata per l'anno di imposta, è la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione, su modello predisposto dal Servizio Tributi, circa la sussistenza dei presupposti, entro il termine di scadenza della dichiarazione IMU previsto dal comma 12-ter, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, indicando inoltre il mese di inizio dell'agevolazione (decorrenza effettiva dell'uso gratuito). L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del proprietario dell'immobile.
3. In caso di istanza presentata oltre il termine previsto dal comma 12-ter, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, l'applicazione della aliquota agevolata decorrerà dall'anno di imposta successivo.
4. Sarà cura del contribuente provvedere al versamento dell'IMU dovuta, tenendo conto dell'agevolazione richiesta, che decorrerà dal mese indicato nell'istanza.
5. Il contribuente è tenuto a denunciare la cessazione dei requisiti agevolativi di cui al presente articolo entro i termini di cui al comma 2.
6. La dichiarazione di cui al presente articolo non esonera dagli eventuali accertamenti che il Comune intenda compiere. Il mancato possesso di una delle condizioni sopra esposte, debitamente accertato dal comune, comporta oltre al pagamento dell'imposta, l'addebito di sanzioni e di interessi di Legge.

ARTICOLO 7. PERTINENZE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. In conseguenza della diversa regolamentazione rispetto all'Imposta Comunale sugli Immobili delle pertinenze ad opera dell'articolo 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ammette una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo, in caso di presenza di più unità immobiliari per ciascuna delle categorie indicate, salvo diversa dichiarazione, sarà qualificata come pertinenza quella con rendita catastale più elevata.
3. L'assimilazione a pertinenza opera a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale, anche se in quota parte dell'abitazione, sia proprietario o titolare di altro diritto reale, anche in quota parte, della pertinenza.
4. Per i fabbricati di nuova costruzione o per quelli non dichiarati, la destinazione a pertinenza deve essere comunicata con la dichiarazione IMU.

ARTICOLO 8. DICHIARAZIONE

1. Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, comprese le dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, già presentate ai fini ICI, qualora non siano intervenute successive variazioni.

ARTICOLO 9. VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti passivi.

2. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento per più annualità il contribuente, previa comunicazione, potrà procedere al pagamento dilazionato, solo nel caso in cui non abbia impugnato gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria. La rateizzazione del credito tributario avviene secondo quanto previsto dall'art. 20 del vigente regolamento generale sulle entrate. Per i versamenti per i quali siano concesse rateizzazioni a norma del presente articolo, non si applicano le riduzioni delle sanzioni secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il presente comma si applica anche al caso di avvisi di accertamento riguardanti l'imposta comunale sugli immobili.

3. Nel caso di mancato pagamento delle rate, alle scadenze stabilite, o di ritardo superiore ai cinque giorni della prima rata, si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo conteggiando le sanzioni per intero. Il presente comma si applica anche al caso di avvisi di accertamento riguardanti l'imposta comunale sugli immobili.

4. Il contribuente che sia in possesso di un'area fabbricabile, divenuta tale a seguito dell'adozione di uno strumento urbanistico, e non ne abbia avuto tempestiva conoscenza, può sanare la mancata corresponsione dell'imposta relativa mediante un versamento integrativo nei dodici mesi successivi all'evento, senza oneri aggiuntivi.

5. Non si dà luogo al versamento quando l'imposta municipale propria dovuta per ciascun anno d'imposta è uguale o inferiore a € 10,33.

ARTICOLO 10. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio per le omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. L'Amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente e tutela l'affidamento e la buona fede ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.

3. Se il difetto d'imposta è uguale o inferiore a € 15,00 (per ciascun anno d'imposta) il Comune non procederà all'emissione dell'avviso di accertamento. Non saranno comminate sanzioni, non collegate al difetto d'imposta, se il loro importo (per ciascun anno d'imposta) è uguale o inferiore a € 15,00.

4. L'istituto dell'accertamento con adesione è disciplinato dal vigente regolamento sulle entrate.

ARTICOLO 11. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il termine per comunicare il diritto al rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. L'istruttoria di rimborso non potrà essere avviata prima dell'avvenuta messa in atti della rendita. Nel caso di rendita proposta con il sistema DOCFA il rimborso non potrà essere effettuato prima che la rendita proposta diventi rendita definitiva.

3. Nel caso di errato versamento di imposta dovuta ad altro Ente l'Amministrazione provvederà a riversare gli importi richiesti entro il termine della prescrizione decennale.

4. Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dell'imposta (per anno d'imposta) è uguale o inferiore a € 10,33.

5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 12. TASSI DI INTERESSE

1. Gli interessi si applicano nella misura pari al tasso d'interesse legale.

2. Le modalità di computo degli interessi specificati nel comma precedente si applicano anche ai provvedimenti relativi all'imposta comunale sugli immobili emessi dalla data di approvazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 13. RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini della riduzione della base imponibile disposta ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sono considerate inagibili le unità immobiliari in condizioni di sopravvenuto degrado fisico che non ne permettono l'utilizzo per il quale sono destinati. Si tratta di edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

2. Ai fini della inagibilità viene considerata la presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) necessità di risanamento igienico – statico delle strutture portanti verticali;

b) necessità di sostituzione di strutture orizzontali o suborizzontali;

c) necessità di creazione di nuovi vani per la realizzazione o integrazione dei servizi igienico sanitari

d) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

e) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

f) edifici con gravi carenze igienico sanitarie;

g) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

3. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di :

- a) tinteggiatura e pulitura esterna, ripresa parziale/totale degli intonaci esterni;
- b) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni e delle canne fumarie;
- c) rifacimento parziale di rivestimenti esterni,
- d) rifacimento totale di manti di copertura e/o delle pavimentazioni esterne
- e) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;
- f) tinteggiatura, dipintura e rifacimento intonaci interni,
- g) riparazione di grondaie e canne fumarie,
- h) riparazione di pavimenti interni;
- i) riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
- l) rimozione i lastre di fibrocemento contenenti amianto;

4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere provato:

- a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di idonea documentazione, con spese, a carico del contribuente;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Entro i successivi 60 giorni dal deposito della dichiarazione, l'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di inagibilità del fabbricato o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di silenzio si intende accettata la dichiarazione presentata dal contribuente.

5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la dichiarazione o a seguito dell'accertamento dell'ufficio tecnico comunale.

6. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzate se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

7. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

ARTICOLO 14. GESTIONE E RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione dell'imposta municipale propria può essere effettuata direttamente dall'Ente o tramite soggetti terzi così come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta municipale propria ed ogni altra normativa applicabile all'imposta.

**ARTICOLO 16.
ENTRATA IN VIGORE**

I. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

SEZIONE "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	pg. 8
ART. 2 AREE FABBRICABILI	pg. 8
ART. 3 AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI	pg. 8
ART. 4 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI	pg. 8
ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI	pg. 8
ART. 6 ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AI PARENTI	pg. 9
ART. 7 PERTINENZE	pg. 9
ART. 8 DICHIARAZIONE	pg. 10
ART. 9 VERSAMENTI	pg. 10
ART. 10 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'IMPOSTA	pg. 10
ART. 11 RIMBORSI	pg. 11
ART. 12 TASSI DI INTERESSE	pg. 11
ART. 13 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	pg. 11
ART. 14 GESTIONE E RISCOSSIONE	pg. 12
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI	pg. 12
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE	pg. 13

COMUNE DI ASOLO (Provincia di Treviso)

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

Delibera n°	28	in data	31 luglio 2014
Oggetto:	Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Sezione tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Sezione imposta municipale propria (IMU).		

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.-

- Favorevole
 Contrario (motivato)
 Non afferente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dott. Loris Vettoretti)

Asolo, 24 luglio 2014



[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.-

- Favorevole
 Contrario (motivato)
 Non afferente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Loris Vettoretti)


Asolo, 24 luglio 2014



[Handwritten signature]

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE


Mauro Migliorini



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


Chiara Carinato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Il, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chiara Carinato
